



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.12.2012, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalla società E.R.A. S.c. a r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Veneto che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società E.R.A. S.c. a r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le note delle Regioni Lombardia e Piemonte, con le quale le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;

VISTI gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati in favore di un numero massimo di 3 lavoratori ex dipendenti dalla E.R.A. S.c. a r.l.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 10.12.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.12.2012, in favore di un numero massimo di 3 lavoratori ex dipendenti dalla E.R.A. S.c. a r.l., così suddivisi:

- Regione Veneto – n. 1 lavoratore, collocato in mobilità dal 12.12.2012;
- Regione Piemonte – n. 1 lavoratore, collocato in mobilità dal 13.12.2012;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Lombardia – n. 1 lavoratore, collocato in mobilità dal 18.12.2012.

Codice fiscale: 06708810962

Matricola INPS: 8140416527

**ART. 2**

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 04.12.2012, e all'assenso della Regione Veneto, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente al citato accordo e alle note con le quali le Regioni Lombardia e Piemonte, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.954,12 (duemilanovecentocinquantaquattro/12).

**ART. 3**

L'onere complessivo, pari ad euro 2.954,12 (duemilanovecentocinquantaquattro/12), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 23/10/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni